



COMUNE DI UDINE

Servizio Politiche Territoriali e Ambientali

Udine, li 24 MAG. 2004
Via Lionello, 1

653/P
COPIA

COMUNE DI UDINE



PI/A 0000808

del 25/05/2004

ORD. n. 10

IL SINDACO

VISTO che è stata segnalata in alcune zone del Comune la presenza della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", originaria del sud - est asiatico, che si presume essere stata introdotta nel nostro Paese attraverso il commercio internazionale di pneumatici usati, entro i quali la femmina depone le uova;

RILEVATO che nei paesi tropicali questa zanzara trasmette all'uomo pericolose malattie, che non sono da noi attualmente presenti, per cui il rischio della loro trasmissione nel nostro Paese è per ora solo teorico, tranne quello accertato di maggiore diffusione della filaria del cane, tuttavia già trasmessa anche dalle zanzare nostrane;

ACCERTATO che i luoghi ove vengono deposte le uova sono costituiti da una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli e se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

TENUTO conto del disagio prodotto dall'infestazione di questo insetto fortemente aggressivo nei riguardi della popolazione, al punto di poter compromettere la qualità della vita nella stagione estiva quando, per condizioni climatiche, è necessaria l'apertura di porte e finestre ed anche è consuetudine utilizzare gli spazi aperti destinati a verde pubblico e privato per vivere, giocare ed anche solo sostare all'aria aperta;

CONSIDERATO che occorre provvedere, per contenere l'infestazione, con una campagna di prevenzione che riguardi tutta la città, a cominciare - *con urgenza* - dalle parti di essa ove è già segnalata la presenza di detta zanzara, al fine di tutelare l'ambiente e l'igiene e, particolarmente, la salute delle persone da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione stessa;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igieniche - sanitarie pubbliche e private;

DECISO di avviare una prima campagna di disinfestazione mirata nelle zone ove è stata già segnalata la presenza della zanzara, con l'impegno di ampliare successivamente le zone cittadine d'intervento fino a coprire l'intero territorio comunale, in funzione delle necessarie azioni di monitoraggio;

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione all'osservanza delle misure di profilassi elencate di seguito, segnalate dall' Autorità Sanitaria e dall' Università degli Studi di Udine;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 12/P.G. 14946 del 15.01.1999, sulla tenuta di immobili (terreni e fabbricati) in stato di degrado e/o abbandono;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689

ORDINA

1. **al dipendente Servizio Politiche Territoriali, Ambientali e di Settore, la disinfezione immediata** dei comparti cittadini ove è stata già segnalata la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e precisamente: i quadranti nord - ovest (zone Rizzi, Università, Cimitero Monumentale e viale Venezia) e sud - est (via Pradamano e limitrofe, via della Madonnetta e limitrofe), con estensione dell'opera di disinfezione, negli anni a venire, in funzione del grado di diffusione accertato, con prodotti a base del principio attivo "*Temefhos*";
2. **a tutti i cittadini ed agli Amministratori condominiali ed a tutti i soggetti pubblici e privati**, nel periodo compreso tra il **1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare** di:
3. **evitare** l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici o privati - compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
4. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, ***in particolare per i conduttori di orti e/o giardini***, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;
5. **trattare** l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfezione. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfezione di cui sopra, **da esibire all'organo di controllo**;
6. **ai responsabili dei cantieri edili: evitare** raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni; sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfezione quindicinale e la relativa documentazione **deve essere esibita all'organo di controllo**;
7. **ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero: adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua; **assicurare** per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; ***preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati*** e la relativa documentazione **deve essere esibita all'organo di controllo**;
8. **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale: stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati; **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico - sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo; **provvedere** alla disinfezione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, ***preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati*** e la relativa documentazione **deve essere esibita all'organo di controllo**;
non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e delle imprese ed affinché l'opera di disinfestazione curata del Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza alla esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati.

La mancata dimostrazione di avvenuto trattamento, ovvero la mancata esibizione del documento di acquisto del prodotto larvicida o dell'intervento di impresa specializzata, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma di €. 150,00, raddoppiata in caso di seconda e/o ulteriore violazione.

DISPONE

L'organo principale di controllo è il Corpo di Polizia Comunale, che eserciterà la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o degli attestati di avvenuto trattamento da parte di imprese specializzate, prestando in particolare attenzione alle date riportate sugli stessi.

RACCOMANDA

Ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere a sostituire l'acqua dei contenitori, con cadenza preferibilmente settimanale.

Per le scuole, di ogni ordine e grado, viene raccomandato di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, ecc.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicazioni alle categorie direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Udine, al seguente indirizzo: www.comune.udine.it.



IL SINDACO

Prof Sergio CECOTTI

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, o in alternativa, al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.